



Decreto n. 07
Prot. n.

IL SINDACO

Premesso che:

- i commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), prevedono che gli enti locali, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, avviino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31.12.2015, mediante un piano operativo, corredato di un'apposita relazione tecnica, che i Sindaci debbano definire ed approvare entro il 31.3.2015;

- il comma 611, sopra citato, ha confermato il dettato dell'art. 3, comma 27, della legge 24.12.2007, n. 244, che individuava le società ammesse:

- a) società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- b) società che producono servizi di interesse generale, nell'ambito del livello di competenza dell'ente;
- c) società che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del D.Lgs. n. 163/2006, nell'ambito del livello di competenza dell'ente;

- le novità normative traggono diretta ispirazione dal cosiddetto Programma Cottarelli, con il quale si dava a sua volta attuazione all'art. 23 del D.L. 24.4.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23.6.2014, n. 89, che stabiliva che tale Programma dovesse trovare attuazione con l'approvazione della legge di stabilità;

- il contesto generale istituzionale di finanza pubblica e i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza (legge n. 7.8.1990, n. 241) che ispirano l'azione amministrativa degli enti impongono la revisione del sistema delle partecipazioni locali, al fine di provvedere alla dismissione delle partecipazioni non aventi i requisiti previsti dalla legge per il mantenimento o non strategiche in relazione alle finalità istituzionali del Comune, operando, altresì, una razionalizzazione delle società partecipate ritenute necessarie;

Considerato che:

- l'art. 13, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che "spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

- l'art. 112, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che "gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali";

- l'art. 19 del D.L. n. 95/2012 ha sostituito il comma 27 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010, definendo nel nuovo testo le funzioni fondamentali dei comuni ai sensi dell'art. 117, 2° comma, lettera p), della Costituzione;

- tra gli obiettivi del Comune di Sanremo, sanciti nello statuto comunale, risultano la valorizzazione delle risorse economiche e la promozione dello sviluppo del territorio che sono, altresì, favorite da infrastrutture che agevolino la mobilità delle persone, i traffici e l'integrazione territoriale, con positive ripercussioni sul turismo locale;

Tenuto conto:

- del parere della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, in data 25.6.2008, in ordine al mantenimento delle partecipazioni, nel quale la Corte fornisce elementi utili circa le valutazioni da attivarsi, quali, tra le altre, l'inerenza territoriale e la stretta connessione tra l'attività societaria e il perseguimento degli interessi della comunità amministrata;

- del parere della Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti, in data 14.1.2009, nel quale è stato ulteriormente precisato l'ambito di operatività dell'articolo 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244/2007, e, in particolare, che:

- il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente organizzati in funzioni o servizi pubblici, attribuiti ad una pubblica amministrazione;
- la valutazione di stretta necessità, da effettuarsi caso per caso, comporta il raffronto tra l'attività che costituisce l'oggetto sociale e le attività di

competenza dell'ente, quali derivanti dall'attuale assetto istituzionale che vede i comuni titolari di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite con legge statale o regionale;

- se l'attività societaria non risultasse strettamente propedeutica alla realizzazione dell'attività dell'ente e della relativa *mission*, in via subordinata, potrebbe comunque ammettersi l'adesione alla società qualora questa producesse servizi di interesse generale, intendendosi, a livello comunitario, con questa espressione, sia i servizi di mercato sia quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico (rientrano in tale categoria i servizi offerti dalle grandi industrie di rete quali energia, servizi postali, trasporti, telecomunicazioni, sanità, istruzione, servizi sociali, giustizia e sicurezza, nonché qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico);

- del parere della Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta della Corte dei Conti, in data 2.7.2014, sul concetto di servizi di interesse generale secondo cui, in mancanza di previsioni legislative, i servizi di interesse generale possono essere definiti come attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico in quanto considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche, annoverando in questa categoria sia attività di servizio non economiche, sia attività di servizio cosiddette di interesse economico generale che si identificano in quelle rese nell'ambito di un mercato concorrenziale dove si trovano ad operare sia soggetti privati sia soggetti pubblici. Per tale loro caratteristica, i servizi di cui si parla si collocano in una sorta di zona intermedia tra le attività economiche, da gestire secondo i canoni dell'efficienza e nell'ambito di un contesto competitivo, e le attività non economiche da gestire in funzione dell'interesse generale ed in vista di obiettivi di coesione sociale o territoriale e di equità redistributiva.

Ritenuto, pertanto, necessario avviare il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, alla luce delle previsioni contenute nei commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Considerato che il Comune di Sanremo detiene attualmente le società e le partecipazioni societarie dirette e indirette elencate al punto 2) del piano operativo di razionalizzazione delle società, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

Richiamata la relazione del Segretario Generale, Prot. n. 70143 del 12.11.2014, con la quale si riassumono i principali orientamenti legislativi e giurisprudenziali in materia di razionalizzazione delle società partecipate;

Considerato che la Giunta Comunale, con provvedimento n. 252 del 14.11.2014, ha formulato appositi indirizzi agli uffici affinché si proceda ad un riesame delle deliberazioni del Commissario straordinario adottate negli anni 2008-2009 in ordine al mantenimento delle partecipazioni societarie, con l'obiettivo di arrivare ad una razionalizzazione delle stesse, secondo gli indirizzi e i pareri della magistratura contabile riportati nella relazione del Segretario Generale sopra citata e secondo quanto indicato nelle linee programmatiche di mandato quanto alla riorganizzazione dell'ente ai fini della razionalizzazione dell'uso delle risorse;

Dato atto che la regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del vigente regolamento comunale dei controlli interni, è stata verificata dal dirigente del Settore Legale, Servizio Partecipazioni Societarie, Avv. Danilo Sfamurri, e che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, lettere a, b, c, d, della legge n. 241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, è il dott. Luigi Collet, responsabile del Servizio Partecipazioni Societarie, il quale ha curato la fase istruttoria del procedimento;

Ritenuto, pertanto, di approvare il suddetto piano operativo di razionalizzazione, corredato di apposita relazione tecnica, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

DECRETA

1) di approvare, per quanto di competenza, per i motivi meglio evidenziati in narrativa, il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Sanremo, di cui all'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), corredato di apposita relazione tecnica, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

2) di demandare al Consiglio Comunale l'adozione dei conseguenti atti necessari per dar corso al suddetto piano.

Sanremo, 31.3.2015

per l'attestazione di
regolarità amministrativa:

IL DIRIGENTE del
Settore Legale
Servizio Partecipazioni Societarie
Avv. Danilo Sfamurri

IL SINDACO
Alberto Blancheri

